OR. 149

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di PAVIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale, in persona dei sigg.rri magistrati

ANDREA BALBA	Presidente
ANTONELLA CATERINA ATTARDO	giudice rel. ed est.
FRANCESCA CLARIS APPIANI	giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza depositata il 23.2.2015 dalla ricorrente [illegible] (nr 19); le note esplicative depositate il 24.2.2015; il parere dei commissari giudiziali depositato in data odierna;

rilevato che la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare:

i) il pagamento delle rate di cui ai piani di pagamento rateale relativi agli atti di definizione ex art. 5-bis, D. Lgs. n. 218/1997, aventi ad oggetto il Processo Verbale di Constatazione redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e notificato in data 24/10/2012, scadute in data 26/11/2014 e in data 24/12/2014;

ii) il pagamento delle rate successive a quelle di cui sopra, fino ad estinzione avvenuta del debito;

che la stessa ha rappresentato le seguenti circostanze:

- in data 24/10/2012, è stato notificato alla [illegible] il Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, a conclusione della

www.unijuris.it

verifica fiscale dalla stessa condotta, al fine di controllare il corretto adempimento degli obblighi tributari in materia di IRES, IRAP e IVA per i periodi di imposta dal 2003 al 2011.

- In data 15/11/2012 [illegible] ha prestato adesione al PVC ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 218/1997, a tal fine depositando presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti, l'apposito Modello per la comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione e all'invito al contraddittorio.
- In data 16/11/2012 e 5/12/2012, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti, in accoglimento della richiesta di adesione al PVC di cui sopra, ha notificato gli atti di definizione di cui al comma 2 del citato art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997.
- [illegible] I ha, quindi, provveduto a richiedere la rateizzazione degli importi dovuti in base agli atti di definizione di cui sopra;
- [illegible] I ha corrisposto le somme dovute in virtù di tali atti di definizione e della rateizzazione concessa alle scadenze stabilite, fino al 31.10.2014;
- [illegible], che ha depositato il ricorso di cui all'art. 161 co 6 LF in data 31.10.2014, ha poi omesso il versamento delle rate in scadenza il 26/11/2014 e il 24/12/2014.
- Ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis del D.lgs n. 241/1997, "*in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo*". Al fine di non incorrere nella sanzione di cui al citato art. 8, comma 3bis del D.lgs n. 241/1997, FSM ha rappresentato di dover versare, entro e non oltre la data odierna, la somma di euro 247.729,05, oltre sanzione ridotta (3,3%) ed interessi maturati al saggio legale dal 26/11/2014, mediante ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.lgs n. 472/1997.
- [illegible] I ha chiesto autorizzazione per analoga regolarizzazione relativamente alla rata scaduta il 24.12.2014, versando, entro e non oltre il giorno 24/03/2015, la somma di euro 308.148,70, oltre sanzione ridotta (3,3%) ed interessi maturati al saggio legale.
- La regolarizzazione degli omessi versamenti di cui sopra, consentendo la riduzione della sanzione dal 60% al 3,3%, risulterebbe, secondo la prospettazione della ricorrente economicamente conveniente per il ceto creditorio.

Il Tribunale rileva che, secondo le verifiche svolte dal Collegio Commissariale tale "risparmio", ammonterebbe alla somma di € 484.966,53. I Commissari Giudiziali hanno inoltre rilevato, quanto alla

www.unijuris.it

sostenibilità finanziaria del pagamento della rata scaduta il 26.11.2014, che "*le disponibilità liquide attese per il periodo risultano compatibili con il versamento da effettuarsi entro il 26/02/2015, pari ad euro 247.729,05 oltre a sanzione ridotta (3,3%) e interessi al saggio legale.*"

Il Tribunale innanzitutto osserva che gli atti di cui all'istanza e al presente provvedimento hanno natura di atto di straordinaria amministrazione, in considerazione sia del fatto che trattasi del pagamento di crediti concorsuali, in violazione della *par condicio creditorum*, sia dell'entità dei pagamenti prospettati, potenzialmente idonei ad incidere negativamente sullo stesso, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori. Essi sono pertanto vietati se non autorizzati dal Tribunale.

Si osserva poi che tali pagamenti sarebbero destinati a soddisfare crediti di natura concorsuale; ciò determinerebbe una violazione della *par condicio creditorum* ai sensi degli artt. 168 e 184 LF.
L' apertura del concorso, anche in presenza di un accordo di rateizzazione del pagamento dei tributi intervenuto prima di essa, determina la necessità del trattamento anche di tali crediti secondo le regole concorsuali. Non può stabilirsi, in mancanza di specifica normativa a riguardo, una eccezione al principio della *par condicio creditorum* in tale caso. Deve infatti rilevarsi come, secondo la normativa in vigore , il pagamento dei crediti concorsuali anteriori non è consentito, in applicazione dei principi desumibili dagli artt. 168 e 184 LF e applicabili in tutti i casi in cui sia stato aperto il concorso (ex multis Cass. 578/2007). Tali principi generali sono derogabili solo da norme appartenenti al medesimo sottosistema normativo (in particolare, l'art. 182 quinquies LF), e pertanto dalle norme che regolano le procedure concorsuali. Non è possibile invece ipotizzare eccezioni derivanti da norme volte a disciplinare istituti estranei alla procedura concorsuale, ostando a ciò il principio di specialità delle norme concorsuali (si veda Trib Modena 23.12.2013).
Deve poi rilevarsi come il mancato adempimento nei termini stabiliti dall'accordo di rateizzazione, a causa dell'intervenuta apertura del concorso, non possa giustificare l'applicazione di un trattamento sanzionatorio da parte dell'Agenza delle Entrate, essendo il mancato pagamento nei termini stabiliti nell'accordo giustificato dall'applicazione delle norme concorsuali. E' infatti condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 4234 del 24.02.2006) e di merito (Trib Modena 23.12.2013) secondo il quale i debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico. Da ciò deriva il principio secondo cui l'omesso pagamento di tributi, dovuti

www.unijuris.it

dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, successivamente sottoposto a procedura concorsuale, in assenza di profili di colpa nell'inadempimento, non cagiona l'insorgenza dell'ulteriore debito da sanzione civile, mancando, di quest'ultimo, il necessario presupposto giuridico.

I Commissari Giudiziali hanno segnalato che la Agenzia delle Entrate seguirebbe una prassi secondo la quale l'applicazione delle norme sanzionatorie tributarie di natura speciale si determinerebbe automaticamente a seguito dell'inadempimento, senza alcun riguardo per eventuali cause di giustificazione fondate sul necessario rispetto di norme speciali ~~di rango ordinario~~; inoltre le norme tributarie prevarrebbero anche rispetto alla normativa concorsuale, di talché ne sarebbe giustificata l'applicazione nell'ambito delle procedure concorsuali. Tale prassi risulta, alla luce di quanto sopra esposto, difficilmente compatibile con la normativa attualmente in vigore, così come interpretata dalla Suprema Corte, in caso di apertura del concorso.

Non risulta pertanto provato neppure il presupposto, prospettato dalla ricorrente, per la concessione della autorizzazione richiesta, della convenienza economica di tale pagamento, non risultando legittima l'eventuale applicazione della sanzione maggiorata, e potendo la ricorrente, in caso di applicazione di tale sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, opporsi giudizialmente a tale trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie deve infine rilevarsi come i crediti oggetto dell'accordo di rateizzazione sono in parte crediti per IRES e IRAP, pertanto astrattamente falcidiabili, a differenza dei debiti IVA. Al momento la ricorrente è stata ammessa alla procedura preliminare di cui all'art. 161 co 6 LF, e allo stato, non essendo stato presentato alcun piano concordatario o accordo ex art 182 bis LF, non è noto al Tribunale se per tali crediti sarà prevista o meno falcidia e, in caso di falcidia, in che misura. Di conseguenza priva di pregio appare la affermazione della ricorrente secondo la quale tali crediti sarebbero soddisfatti integralmente nella procedura concorsuale, per la preparazione della quale ha chiesto termine; infatti non sussiste alcun elemento, agli atti della procedura tale da suffragare tale affermazione. Pertanto, anche per tale ragione non può essere autorizzato il pagamento integrale , per quanto *pro rata*, di crediti che potenzialmente potrebbero essere soggetti a falcidia

P.T.M.

Il Tribunale rigetta l'istanza

Si comunichi alla ricorrente e ai Commissari Giudiziali

www.unijuris.it

Pavia, 26.2.2015

Il Giudice estensore

Antonella C. Attardo

Il Presidente

Andrea Balba

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Napoli

TRIBUNALE DI PAVIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA
26. FEB. 15
IL CANCELLIERE

www.unijuris.it